



Comune di Settimo Milanese

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI SETTIMO MILANESE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **56** del **29/10/2019**

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **29** del **28/06/2022**

SOMMARIO:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

ART. 2 – FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

ART. 3 – DEFINIZIONI

ART. 4 – AREE PER LO STAZIONAMENTO DELLE ATTRAZIONI

ART. 5 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN ALTRE AREE

TITOLO II – ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 6 – LIMITE TEMPORALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE CONCORRENTI

ART. 9 – RILASCIO DELL'ATTO DI ASSENSO

ART. 10 – OBBLIGHI PARTICOLARI

ART. 11 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI

TITOLO III – ATTIVITA' CIRCENSI

ART. 12 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

ART. 13 – PERIODICITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 14 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 15 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

TITOLO IV – SANZIONI

ART. 16 – SOSPENSIONI E REVOCHE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 17 – SANZIONI

ART. 18 – COMPETENZA ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 20 – DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

ART. 21 – NORMA TRANSITORIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

- a) Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante nell'ambito del territorio comunale.
- b) Le finalità perseguite sono le seguenti:
- individuare le aree idonee allo stazionamento delle attività di spettacolo viaggiante;
 - assicurare la corretta integrazione delle attività dello spettacolo viaggiante nel tessuto cittadino, eliminando o attenuando fattori di potenziale criticità quali il disturbo delle quiete pubblica e privata ed il danneggiamento del suolo pubblico, del verde e dell'arredo urbano;
 - consentire il mantenimento di adeguati standard di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, nonché della corretta prassi igienico – sanitaria;
 - definire le procedure amministrative connesse al rilascio degli atti di assenso in favore degli operatori interessati, improntando le stesse a criteri di trasparenza ed imparzialità;
 - favorire il rispetto della dignità degli animali, quali esseri senzienti dotati di sensibilità e meritevoli, pertanto, di tutela giuridica.

ART. 2 – FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1. Per la disciplina generale delle attività di spettacolo viaggiante si fa riferimento alle normative vigenti in merito, nonché alle previsioni legislative e regolamentari in materia di procedimento amministrativo.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente costituiscono, in via ordinaria, le fonti di riferimento per le attività disciplinate dal presente Regolamento, fatta salva la disciplina di dettaglio nello stesso contenuta.
3. Eventuali modifiche alle fonti primarie di riferimento comportano l'automatico ed immediato adeguamento del presente Regolamento, senza obbligo di ricorso alle procedure per la modifica del testo di quest'ultimo, qualora le variazioni normative introdotte non consentano al Comune alcuna discrezionalità in merito.

ART. 3. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
 - a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di

divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante di cui all'apposito elenco ministeriale;

c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del decreto ministeriale 18 maggio 2007 ;

d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;

e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del decreto ministeriale 18 maggio 2007, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;

f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;

g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessari per un sicuro utilizzo dell'attività, inclusi quelle relativi al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

h) libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti/incidenti verificatisi.

i) professionista/tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze,

l) organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attività del decreto ministeriale 18 maggio 2007 o organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare.

ART. 4 – AREE PER LO STAZIONAMENTO DELLE ATTRAZIONI

1. Il Comune, nel rispetto delle procedure e delle normative vigenti, ha individuato le aree destinate allo stazionamento delle attrazioni per lo spettacolo viaggiante mediante deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 04/12/2018.

2. Gli operatori, solo previo assenso scritto del proprietario, acquisiscono la momentanea disponibilità di aree private individuate con deliberazione di cui al comma precedente da destinare allo stazionamento di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

ART. 5 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN ALTRE AREE

1. Previo autorizzazione scritta del Comune, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, è consentito l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante in altri spazi pubblici o privati, diversi da quelli individuati in via ordinaria, a condizione che l'area sia idonea ad ospitare le installazioni e che siano rispettate tutte le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia di spettacolo viaggiante, sicurezza degli impianti, tutela della pubblica incolumità, rispetto delle quiete pubblica e privata.
2. L'attività di spettacolo viaggiante può essere svolta anche in connessione con manifestazioni temporanee, feste di quartiere, sagre o eventi simili. In tale ipotesi il Comune oltre che rilasciare l'autorizzazione per l'effettuazione della manifestazione temporanea a favore dell'organizzatore dell'evento rilascerà l'autorizzazione per l'effettuazione dell'attività di spettacolo viaggiante in favore dell'operatore di spettacolo viaggiante.

TITOLO II – ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 6 – LIMITE TEMPORALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

1. Le richieste per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante che richiedono il posizionamento superiore alla giornata, devono pervenire allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) con preavviso tale da consentirne la valutazione e, comunque, almeno quarantacinque (45) giorni prima della data prevista per lo svolgimento.
2. Le richieste per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante che richiedono il posizionamento per una sola giornata devono pervenire allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) almeno sette (7) giorni prima della data prevista per lo svolgimento.
3. Per le attività soggette a valutazione preliminare da parte di Commissione di vigilanza, ovvero di organismi simili, è fatto salvo il rispetto delle tempistiche eventualmente indicate nelle disposizioni normative di riferimento. I richiedenti devono far pervenire al SUAP tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista per lo svolgimento.

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

1. La ricezione delle domande ed il rilascio degli atti autorizzativi è di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. Non costituisce modifica al presente Regolamento l'eventuale trasferimento di competenza ad altro Servizio, a seguito di ristrutturazioni intervenute nell'organigramma comunale.
3. Gli operatori abilitati all'esercizio dello spettacolo viaggiante, che intendono svolgere tale attività nell'ambito del territorio comunale, devono presentare apposita richiesta al SUAP per ottenere la formale autorizzazione. La richiesta dovrà essere presentata mediante Posta Elettronica Certificata oppure tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it secondo le indicazioni riportate sul sito del Comune di Settimo Milanese.
4. Nella domanda, che dovrà essere legalizzata secondo le vigenti normative in materia di bollo, l'interessato dovrà indicare obbligatoriamente:
 - le informazioni relative all'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., i dati del dichiarante, informazioni relative alla residenza, i dati generali dell'impresa con l'obbligo di dichiarare un recapito telefonico e/o eventuale indirizzo e-mail;
 - l'oggetto della domanda;
 - l'inizio e la fine del periodo di occupazione dell'area da concedere alle attrazioni di spettacolo viaggiante;
 - l'elenco dettagliato delle attrazioni specificando per ciascuna di esse: la superficie reale di occupazione, il codice identificativo, la denominazione esatta di cui all'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 337/68;
 - gli estremi della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. che abilita all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale.
5. Alla domanda devono essere allegate:
 - copia della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. che abilita all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale con l'indicazione dei codici identificativi delle attrazioni, aggiornata al momento della presentazione della domanda;
 - copia del certificato di collaudo annuale in corso di validità, redatto da professionista abilitato;
 - copia di polizza assicurativa per danni contro terzi corredata della quietanza valida riferita al periodo di svolgimento dello spettacolo viaggiante, per ciascuna attrazione;
 - copia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante e di eventuali altri soci amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 252/1998;
 - dichiarazione di possesso dei requisiti morali delle persone coinvolte nel procedimento, individuate all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 – soggetti sottoposti alla verifica antimafia – (una dichiarazione per ciascuna persona);
 - eventuale attestazione di indisponibilità dell'attrazione con la specifica delle motivazioni tecniche che giustifichi il cambio di attrazione.

6. La domanda dell'operatore è considerata valida sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività che per la concessione temporanea di suolo pubblico.
7. Il SUAP ha la facoltà di richiedere in via formale, nel corso dell'istruttoria, chiarimenti e/o ulteriori documenti integrativi, ritenuti necessari per il rilascio dell'atto di assenso.
8. Anche per le occupazioni su suolo privato deve essere presentata domanda all'Amministrazione Comunale e deve essere idoneamente dimostrata la disponibilità dell'area interessata, allegando alla richiesta autorizzazione della proprietà all'utilizzo temporaneo dell'area corredata da un documento di identità del proprietario stesso. La domanda dovrà essere presentata con le stesse modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE CONCORRENTI

1. In caso di richieste concorrenti per la medesima area e per lo stesso arco temporale, il Servizio competente si attiene ai seguenti criteri di priorità, graduati in ordine di rilevanza:

1° Parametro: (1 punto per presenza)

Maggior numero di presenze maturate nell'area oggetto della richiesta a partire dal 01/01/2013 (data di presa in carico da parte del SUAP delle attrazioni di spettacolo viaggiante).

Periodo massimo valutabile 10 anni.

2° Parametro: (1 punto per la prima domanda in ordine cronologico presentata)

Ordine temporale di presentazione della domanda.

2. A piena parità dei parametri di cui al comma precedente, si procede a sorteggio con modalità atte a garantire la trasparenza e l'imparzialità.
3. In caso di subingresso per atto tra vivi, comprovato da idonea documentazione notarile o da scrittura privata autenticata presso un notaio, oppure per causa di morte, sono attribuite al nuovo titolare le priorità degli operatori che l'hanno preceduto nella conduzione dell'attività.

ART. 9 – RILASCIO DELL'ATTO DI ASSENSO

1. Il SUAP, verificata la sussistenza delle condizioni, provvede al rilascio dell'atto abilitativo in favore dell'interessato.
2. L'atto di cui al comma precedente ha valenza sia di autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che di concessione del suolo pubblico.
3. Il concessionario è tenuto al versamento dell'importo dovuto a titolo di tassa per l'occupazione di suolo pubblico, calcolata al netto di eventuali esenzioni o riduzioni, nonché di quanto previsto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico deve avvenire prima del ritiro

dell'autorizzazione; per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è fatto obbligo rispettare le modalità previste dal "Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sull'intero territorio comunale" mentre per il pagamento del corrispettivo è fatto obbligo attenersi al "Regolamento comunale per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI".

4. L'amministrazione comunale può decidere di stabilire un deposito cauzionale a fronte di eventuali danni al patrimonio pubblico causati nel montaggio, stazionamento e smontaggio delle attrazioni. Eventuale cifra e modalità di versamento di detta cauzione verranno definite con apposito provvedimento del Responsabile del SUAP in relazione all'evento specifico.
5. L'atto di assenso, il cui rilascio costituisce condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività, è valido per il luogo, il periodo e l'orario indicato, salvo proroghe da richiedere al Servizio competente prima della scadenza.
6. Sono ammessi parchi divertimento in concomitanza delle feste comunali di Settimo capoluogo e frazioni. Negli altri periodi dell'anno le singole attrazioni potranno essere autorizzate ad esercitare la loro attività nelle aree di cui all'art. 4 con le modalità in seguito riportate.
7. L'atto abilitativo non potrà superare i 10 (dieci) giorni con una proroga massima di 7 (sette) giorni.
8. L'atto abilitativo per le attrazioni "Mini autoscontro sul ghiaccio /ice bumper car" e "Pista pattinaggio con pattini da ghiaccio o a rotelle", in caso di costituzione delle piste con il ghiaccio, non potrà superare i 60 (sessanta) giorni comprensivi di montaggio e smontaggio dell'intera struttura.

ART. 10 – OBBLIGHI PARTICOLARI

1. L'uso di apparecchi fonici a scopo di imbonimento o per la diffusione di musica deve essere moderato e comunque subordinato al rilascio della deroga ai limiti di emissione sonora da parte del competente Ufficio comunale al quale occorrerà inoltrare apposita richiesta. Nel caso le attrazioni dello spettacolo viaggiante rientrino in una manifestazione organizzata dal Comune, suddetta deroga sarà gestita dai competenti uffici comunali.
2. Dovranno comunque essere evitate emissioni sonore di qualsiasi tipo dalle ore 13 alle ore 15 e dopo le ore 23,30.
3. Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno essere eseguite all'interno di una fascia oraria che va dalle 8,00 alle 22,00.
4. Le operazioni di rifornimento della propria attrazione e quant'altro si renda necessario per lo svolgimento della propria attività dovranno avvenire tra le ore 8 ,00 e le 9,00.
5. L'esercizio dell'attività sia nei giorni feriali che nei giorni festivi dovrà svolgersi all'interno di una fascia oraria che va dalle ore 9,00 alle ore 24,00 che verrà indicata nella relativa autorizzazione rilasciata dal SUAP.

6. Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area riservata ai giochi ed attrazioni.
7. Le attività complementari devono rispettare il medesimo orario di esercizio previsto per le attrazioni.
8. L'amministrazione comunale si riserva di individuare l'area di stazionamento delle abitazioni mobili dove le stesse dovranno essere sistemate in maniera decorosa ed il suolo occupato non dovrà essere manomesso e dovrà essere mantenuto costantemente pulito.

ART. 11 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Sono considerate attività complementari agli spettacoli viaggianti i "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato", "pop-corn" e banchi per la somministrazione di alimenti e bevande particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito degli spettacoli viaggianti.
2. I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda copia dell'autorizzazione amministrativa, per l'esercizio del commercio su area pubblica e relativa documentazione prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale.

TITOLO III – ATTIVITA' CIRCENSI

ART. 12 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

1. Sono considerati a norma dell'art. 2 della Legge n. 337/1968, di cui alla Sezione IV dell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della Legge n. 337/1968:
 - CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.
 - ARENE GINNASTICHE: piccoli complessi a conduzione familiare muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura.

ART. 13 – PERIODICITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Non è ammesso lo svolgimento di attività circensi in concomitanza delle feste comunali di Settimo capoluogo e frazioni. Nei restanti mesi l'area individuata può essere utilizzata solo due volte nell'arco di ogni anno solare.

2. Tra il periodo di permanenza di un circo e l'inizio di quello del successivo, devono intercorrere non meno di 60 giorni.
3. Non può essere rilasciato allo stesso complesso circense più di un provvedimento di autorizzazione nel corso del medesimo anno solare.

ART. 14 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. I circhi equestri possono essere ammessi all'utilizzazione dell'area disponibile per un periodo non superiore a 15 giorni comprensivi del tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
2. Nei casi di domande concorrenti, vale a dire quelle che tendono ad ottenere l'autorizzazione dell'area nello stesso arco di tempo, sarà accordata la priorità al circo che da più lungo tempo è assente dal territorio comunale; nel caso che le attrazioni concorrenti non siano mai state presenti nel Comune di Settimo Milanese, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

ART. 15 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La ricezione delle domande ed il rilascio degli atti autorizzativi è di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive.
2. Non costituisce modifica al presente Regolamento l'eventuale trasferimento di competenza ad altro Servizio, a seguito di ristrutturazioni intervenute nell'organigramma comunale.
3. Gli operatori abilitati all'esercizio delle attività circensi che intendono svolgere tale attività nell'ambito del territorio comunale, devono presentare apposita richiesta al SUAP per ottenere la formale autorizzazione. La richiesta dovrà essere presentata mediante Posta Elettronica Certificata oppure tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it secondo le indicazioni riportate sul sito del Comune di Settimo Milanese.
4. Nella domanda, legalizzata secondo le vigenti normative in materia di bollo, l'interessato deve indicare:
 - le informazioni relative all'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, i dati del dichiarante, le informazioni relative alla residenza, i dati generali dell'impresa con l'obbligo di dichiarare un recapito telefonico e/o eventuale indirizzo e-mail;
 - l'oggetto della domanda;
 - periodo esatto per cui è richiesta l'autorizzazione, compreso il tempo di montaggio e smontaggio delle strutture;
 - l'area richiesta/occupata, espressa in metri quadrati, comprensiva del tendone, delle strutture coperte, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;

- numero e dimensioni delle carovane di abitazione e veicoli al seguito per cui si richiede la sosta;
- dichiarazione sulla capienza del tendone, numero di spettatori consentiti, numero di addetti al circo;
- se al seguito vi sono animali e se questi sono impiegati nello spettacolo, dichiarazione del titolare di non aver riportato condanne penali per violazioni delle norme vigenti in materia di tutela degli animali;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;
- gli estremi della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. che abilita all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale;
- ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

5. Alla domanda devono essere allegate:

- copia di polizza assicurativa per responsabilità civile a cose e persone in corso di validità;
- copia della documentazione, prevista dalla normativa vigente, attestante la permanenza dei requisiti d'idoneità all'utilizzo, quali certificati di collaudo annuali, in corso di validità, o asseverazioni similari;
- copia di un documento d'identità e del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario.
- eventuale documentazione idonea ad attestare la disponibilità temporanea delle strutture a titolo di affitto, comodato d'uso o noleggio (vedi circolare Ministero dell'Interno 01/12/2009 n. 114);

6. Qualora siano presenti animali dovrà essere inoltre allegata alla domanda:

- dichiarazione del titolare di non aver riportato condanne penali per violazioni delle norme vigenti in materia di tutela degli animali;
- dichiarazione attestante che nessun animale sia stato prelevato in natura;
- dichiarazione attestante la capacità di assistenza veterinaria nonché dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
- copia dell'autorizzazione prefettizia ai sensi dell'art. 6 della L. 150/1992 e ss.mm.ii. relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

7. E' consentito l'attendamento soltanto ai circhi che rispettano i requisiti prescritti dalla Commissione CITES istituita presso il Ministero dell'Ambiente con deliberazione del 10 maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" e ss.mm.ii., emessa in ottemperanza alla L. 150/1992 e ss.mm.ii. .

8. L'Amministrazione Comunale al momento dell'arrivo delle strutture del circo ha la facoltà di far sottoporre animali e attrezzature a visite di controllo da parte dei competenti servizi veterinari dell'ATS – Agenzia di Tutela della Salute della Città metropolitana di Milano, che accerteranno la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica.

9. Il SUAP ha la facoltà di richiedere in via formale, nel corso dell'istruttoria, chiarimenti e/o ulteriori documenti integrativi, ritenuti necessari per il rilascio dell'atto di assenso. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività non sarà rilasciata prima dell'esibizione del corretto montaggio della struttura da parte del responsabile dell'attività circense.
10. Anche per le occupazioni su suolo privato deve essere presentata domanda all'Amministrazione Comunale e deve essere idoneamente dimostrata la disponibilità dell'area interessata, allegando alla richiesta l'autorizzazione della proprietà all'utilizzo temporaneo dell'area corredata da un documento di identità del proprietario stesso. La domanda dovrà essere presentata con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
11. L'amministrazione comunale può decidere di stabilire un deposito cauzionale a fronte di eventuali danni al patrimonio pubblico causati nel montaggio, stazionamento e smontaggio delle attrazioni. Eventuale cifra e modalità di versamento di detta cauzione verranno definite con apposito provvedimento del Responsabile del SUAP in relazione all'evento specifico.

TITOLO IV – SANZIONI

ART. 16 – SOSPENSIONI E REVOCHE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'atto abilitativo può essere sospeso o revocato ad insindacabile giudizio dell'Autorità concedente per motivi di pubblico interesse, sicurezza pubblica o di igiene, in ogni momento.
2. E' altresì disposto l'immediato divieto di prosecuzione qualora sia accertata una delle seguenti violazioni:
 - attività condotta in carenza di assenso da parte del Comune;
 - attività condotta a seguito di subconcessione da parte dell'operatore autorizzato;
 - mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
 - assenza di valida copertura assicurativa;
 - assenza di documentazione di corretto montaggio della/e attrazione/i

ART. 17 – SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste da altre normative, le violazioni al presente Regolamento, di seguito indicate, sono assoggettate alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
 - a) esercizio dell'attività in carenza di autorizzazione da parte del Comune;
 - b) assenza di valida copertura assicurativa;
 - c) violazione del divieto di sub concessione;
 - d) attrazione priva di certificato di collaudo in corso di validità;

- e) mancata conservazione, presso il luogo di installazione dell'attrazione o del complesso spettacolare, della seguente documentazione:
 - autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante
 - polizza assicurativa
 - certificazione di collaudo e di corretto montaggio della struttura;
 - f) danneggiamento e/o manomissione del suolo e del sottosuolo pubblico, del verde e degli altri elementi di arredo urbano;
 - g) mancato ripristino dello stato iniziale dei luoghi;
2. La sanzione per il mancato ripristino dello stato iniziale dei luoghi è preceduta da un atto di diffida, da notificare al destinatario, con il quale il medesimo è invitato a provvedere, a proprie spese, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorso il quale il ripristino, in caso di inerzia dell'interessato, è effettuato direttamente dal Comune, con successivo addebito dei costi e della sanzione amministrativa.
 3. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'adozione di provvedimenti di revoca e/o sospensione dell'attività.

ART. 18 – COMPETENZA ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Al Comando di Polizia Locale spetta il compito di elevare sanzioni relative all'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. La competenza per l'esame degli eventuali ricorsi presentati degli interessati in caso di sospensione o revoca spetta al Responsabile del SUAP.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – RESPONSABILITA' CIVILE

1. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi nelle aree oggetto di conservazione rilasciate.
2. L'operatore autorizzato assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

ART. 20 – DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 21 – NORMA TRANSITORIA

1. Le domande pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base dei riferimenti normativi previgenti.